F.L.A.I
Federazione Lavoratori Aziende Italiane
C.F. 97407280151

Spett.le

GH Napoli S.p.A.

Direzione Risorse Umane

c.a. Egr. Dott. Gaetano Tursi

Trasmissione via PEC

Oggetto: Riscontro a Vs. nota del 15 maggio 2026 (Rif. prot. [inserire eventuale numero se disponibile]) – **Impugnativa e contestazione formale del "Verbale a latere" all'accordo del 6 maggio u.s.**

In nome, per conto e nell'esclusivo interesse della scrivente Segreteria Regionale, nonché del proprio iscritto Sig. Gianluca Zaino, si formula la presente in costanza di riscontro alla nota di codesta Direzione datata 15 maggio 2026.

In via preliminare ed eccezionale, si respinge fermamente l'assunto aziendale secondo cui l'accordo sottoscritto in data 6 maggio u.s. debba configurarsi quale "pacchetto unitario" inscindibile. Tale interpretazione, capziosa e priva di fondamento ermeneutico, non può in alcun modo precludere la legittima facoltà di contestare singole clausole pattizie, laddove le stesse si appalesino fortemente peggiorative e gravemente lesive dei diritti quesiti dei lavoratori.

A tal proposito, si intende precisare e dedurre quanto segue:

1. Sulla responsabilità della frammentazione testuale degli accordi

La pretesa separazione e differenziazione tra i diversi testi negoziali, formalmente eccepita da codesta azienda, non è in alcun modo ascrivibile a una scelta strumentale dei lavoratori o di questa Organizzazione Sindacale. Essa rappresenta, al contrario, l'effetto diretto e immediato delle modalità di conduzione delle trattative e della materiale stesura dei testi unilateralmente operata da codesta Direzione. È stata la stessa GH Napoli S.p.A., infatti, a proporre e strutturare un autonomo "Verbale a latere" specificamente preordinato alla gestione della programmazione delle ferie estive per l'anno 2027, enucleandolo e isolandolo dal corpo principale dell'accordo integrativo.

2. Sul contenzioso pendente in materia di maggiorazioni domenicali

Con riferimento alla parte dell'accordo che codesta azienda qualifica apoditticamente come "migliorativa" (segnatamente, l'incentivazione del lavoro domenicale), si evidenzia che tale istituto non possiede i requisiti di disponibilità per essere utilizzato quale posta di compensazione o mero scambio sinallagmatico volto a imporre un regime deteriore per la fruizione dei turni di ferie. La materia delle maggiorazioni domenicali risulta già *sub iudice*, in forza di un contenzioso legale pendente radicato anteriormente alla sottoscrizione dell'accordo del 6 maggio. Pertanto, l'an e il quantum di tali spettanze retributive sono attualmente rimessi al vaglio esclusivo dell'Autorità Giudiziaria adita, unica legittimata a fare chiarezza e ad accertare la sussistenza del diritto.

Ne consegue che il tentativo aziendale di subordinare la legittima e fondata contestazione sul nuovo regime delle ferie estive (introduzione della nuova quindicina e criterio del sorteggio)

all'accettazione in blocco di un accordo "omnibus" si appalesa privo di pregio giuridico e contrattuale, configurando una compressione illegittima dei diritti sia individuali che collettivi.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente O.S.

CONFERMA

integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e le conclusioni delle impugnative già inoltrate in data 13 e 15 maggio u.s., e contestualmente

DIFFIDA

nuovamente codesta azienda dal procedere all'applicazione delle contestate modalità di assegnazione delle ferie mediante il meccanismo del sorteggio.

Si ribadisce, infine, la piena disponibilità della scrivente a un immediato confronto stringente, finalizzato a ristabilire condizioni di miglior favore per il personale in forza presso lo scalo aeroportuale.

Con ogni riserva di legge.

Distinti saluti.

Napoli, 19 maggio 2026

Valentino Romano

Segreteria Regionale FLAI Trasporto Aereo

F.L.A.I.
C.F. 97407280151